

Nella Zes unica il cumulo solo potenziale riduce l'incentivo

Roberto Lenzi

Zes unica, anche il cumulo solo potenziale riduce il beneficio spettante. Inoltre, il meccanismo di calcolo "integrato" penalizza l'impresa in modo sistematico in caso di riparto dell'incentivo spettante. Alcune di queste criticità erano già intuibili leggendo le istruzioni, ma è stato il rilascio del software del 31 marzo a renderle pienamente evidenti, riproponendole nel 2026 e trasformando il dubbio interpretativo in una conseguenza operativa chiara. Le imprese sono tenute a dichiarare non solo gli incentivi già ottenuti, ma anche quelli semplicemente richiesti. Tuttavia, quello che potrebbe apparire come un obbligo meramente informativo assume, nella pratica, una valenza sostanziale. Il software, infatti, considera automaticamente tali importi nel calcolo e li sottrae dalla base agevolabile. È evidente che richiedere un incentivo non equivale a ottenerlo, ma nel meccanismo applicativo della Zes la sola richiesta produce già un effetto riduttivo sul credito spettante. Si genera così una distorsione concreta, per cui l'impresa subisce una penalizzazione anticipata legata a un beneficio che potrebbe anche non concretizzarsi. L'obbligo di indicare anche gli incentivi richiesti incide direttamente sul calcolo del beneficio, attivando subito il meccanismo di cumulo e riducendo la base agevolabile Zes come se gli aiuti fossero già stati concessi.

Accanto a questo primo profilo, vi è un secondo elemento altrettanto rilevante che riguarda il modo in cui il sistema gestisce il cumulo anche quando l'altro incentivo è reale ed effettivamente ottenuto. In questo caso, la criticità non riguarda più l'anticipazione degli effetti, ma la modalità stessa di calcolo. La logica della modularistica non consente infatti di considerare l'altro contributo come una quota autonoma che si aggiunge al credito Zes fino al raggiungimento del massimale spettante, ma impone un approccio "per differenza". L'incentivo già ottenuto viene sottratto a monte, riducendo la base teorica Zes e solo sulla quota residua si applica il riparto.

Un esempio chiarisce bene la portata del problema che nel 2025 si è dimostrato nella sua interezza, nel momento in cui l'incentivo è stato assegnato a riparto. Si consideri una media impresa con un'intensità massima di aiuto pari al 50%, che abbia già ottenuto un contributo del 10% con la Nuova Sabatini. In un sistema lineare, il riparto dovrebbe applicarsi al massimale teorico del 50 per cento. Se il coefficiente effettivo riconosce il 75%, come accaduto lo scorso anno, del credito richiesto, l'impresa otterrebbe il 37,5%, a cui si sommerebbe il 10% già acquisito, arrivando così al 47,5% complessivo, molto vicino al limite massimo consentito.

Nel sistema attuale, invece, il 10% viene sottratto immediatamente, riducendo la base Zes al 40 per cento. Su questa base si applica il 75%, ottenendo un credito pari al 30%, che sommato al 10% porta l'impresa al 40 per cento. La differenza è evidente: una perdita di 7,5 punti percentuali che deriva esclusivamente dal meccanismo di calcolo e non da limiti normativi.

È qui che emerge con chiarezza la doppia penalizzazione. Da un lato, il sistema anticipa gli effetti del cumulo considerando anche gli incentivi solo richiesti; dall'altro, anche quando il cumulo è reale, lo gestisce in modo non lineare, riducendo la base prima del riparto invece di sommare i benefici fino al massimale. Il risultato è che il cumulo non funziona come strumento di integrazione degli aiuti, ma rende più basso l'incentivo effettivamente ottenibile rispetto a quello teoricamente consentito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA